

Associazione dei Laboratori di Protesi Dentarie della Svizzera ALPDS

Statuti 2025

Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome "Associazione dei Laboratori di Protesi Dentarie della Svizzera" (abbreviazione: ALPDS e per tutte le regioni linguistiche in comune: Swiss Dental Laboratories) esiste un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero. La sede dell'ALPDS è presso la rispettiva sede del segretariato generale.

Art. 2 Scopo

- Promozione della formazione e della formazione continua professionale
- Promozione dell'efficienza economica dei soci
- Promozione della trasparenza del mercato e dei prezzi
- Promozione della competitività internazionale della sede odontotecnica Svizzera
- Rappresentazione degli interessi del ramo verso l'esterno
- Salvaguardare gli interessi economici e politici dei membri¹
- Promozione del grado di notorietà dell'attività odontotecnica e dell'associazione

Qualità di socio

Art. 3 Presupposti per la qualità di socio

1) Socio ordinario

Può diventare socio ogni laboratorio odontotecnico con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che realizza lavori o prodotti odontotecnici e la cui persona incaricata della gestione dispone di un attestato professionale federale di odontotecnico/odontotecnica o di un attestato equipollente estero e che ha pagato la quota associativa per l'anno di appartenenza². Se il laboratorio appartiene a uno studio odontoiatrico o di protesi dentale, vigono i presupposti per la qualità di socio di cui all'articolo 3 cifra 2.

2) Socio associato

I soci associati hanno il diritto di fare proposte al Comitato centrale, ma non possono partecipare né alle votazioni né alle elezioni dell'assemblea dei delegati. Possono essere eletti nelle commissioni o essere scelti per altri compiti.

I soci associati godono di tutte le agevolazioni che vengono concesse ai soci ordinari.

Essi pagano la stessa quota associativa come i soci ordinari.

¹ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 25.06.2021.

² Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 25.06.2021.

3) Soci collettivi

Le associazioni di imprese o di gruppi di interessi dal ramo dell'odontotecnica si possono associare all'ALPDS come collettivo.

Le condizioni dell'associazione sono disciplinate in un accordo di associazione, non potendo privilegiare finanziariamente le singole imprese rispetto ai soci ordinari ai sensi dell'articolo 3 cifra 1 e dell'articolo 4 dei presenti statuti.

Art. 4 Appartenenza alle sezioni

Con l'ammissione all'ALPDS il socio diventa automaticamente anche socio di una sezione. Ad essere determinante per l'appartenenza è l'ubicazione del laboratorio, potendo il Comitato centrale concedere delle eccezioni.

Art. 5 Ammissione

- 1) La procedura di ammissione è oggetto di un regolamento separato. Il Comitato centrale decide in caso di conflitti circa l'ammissione di un socio.
- 2) L'ammissione può essere rifiutata senza indicazione di motivi.

Art. 6 Soci onorari

- 1) Le persone che hanno reso servizi particolari all'associazione possono, su richiesta del Comitato centrale, essere eletti soci onorari dall'assemblea dei delegati. Essi non godono di diritto di voto nell'assemblea dei delegati.
- 2) I soci onorari sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota societaria.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si estingue

- con le dimissioni
- con l'esclusione
- con il fallimento
- con lo scioglimento
- con il venir meno di uno dei presupposti per la qualità di socio.

Art. 8 Dimissioni

È possibile rassegnare le dimissioni dall'associazione al termine di un anno di esercizio, osservando un termine di disdetta di tre mesi. Devono essere eseguite mediante lettera raccomandata al segretariato generale all'attenzione del Comitato centrale.

Art. 9 Esclusione

- 1) Il Comitato centrale può escludere un socio dall'associazione per motivi gravi (infrazioni degli statuti, dei regolamenti e delle decisioni dell'associazione, negligenze degli obblighi della qualità di socio, quali il danneggiamento degli interessi dell'associazione).
- 2) Un membro è escluso se non paga la quota regolare nonostante due solleciti.³

Art. 10 Diritti patrimoniali

I soci dimissionari, esclusi o usciti in altro modo perdono qualsiasi diritto al patrimonio dell'associazione, rimangono tuttavia responsabili per tutti gli obblighi derivanti dalla loro qualità di socio.

Art. 11 Successione nei diritti

- 1) Se il laboratorio odontotecnico passa con successione dei diritti a un altro laboratorio, questo subentra nei diritti e nei doveri del laboratorio predecessore, se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 3 e se né il Comitato centrale né la sezione interessata hanno niente da obiettare contro la qualità di socio.
- 2) La persona incaricata della gestione del laboratorio successore dei diritti deve comunicare per iscritto il passaggio del laboratorio al segretariato generale dell'AL-PDS. Il segretariato generale comunica per iscritto la successione nei diritti ai membri del Comitato centrale e alla sezione interessata.
- 3) Le obiezioni devono essere depositate presso il segretariato generale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta all'attenzione del Comitato centrale.
- 4) Il Comitato centrale statuisce definitivamente.

Art. 11a Successione nei diritti e fusione⁴

- 1) Sono considerate come successione nei diritti ai sensi del presente articolo
 - a) il rilevamento di un laboratorio indipendente da parte un altro/un'altra proprietario/a
 - b) il rilevamento di un laboratorio da parte di un altro laboratorio con contestuale persistenza di entrambi i laboratori.
- 2) Nel caso di rilevamento di un laboratorio e contestuale modifica del nome del laboratorio si rende necessaria una nuova richiesta di adesione.
- 3) Nel caso del cambio della titolare/del titolare di una persona giuridica (S.a.r.l, SA) con il mantenimento della vecchia ragione sociale si tratta di una semplice mutazione. Se i presupposti di cui all'articolo 3 continuano ad essere soddisfatti, non si rendono necessari ulteriori passi. Il nome della nuova proprietaria/del nuovo proprietario sarà comunicato al presidente della sezione.
- 4) Nel caso di una fusione la società trasferita si estingue e quindi automaticamente anche la qualità di socio. Non ha luogo un trasferimento della qualità di socio.

³ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 25.06.2021.

⁴ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 26.06.2020.

Organizzazione

Art. 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei delegati
- il Comitato centrale
- il segretariato generale
- l'organo di controllo

Assemblea dei delegati

Art. 13 Composizione

- 1) L'assemblea dei delegati si compone dal Comitato centrale e dai delegati delle singole sezioni. Le presidentesse e i presidenti delle sezioni possono partecipare all'assemblea dei delegati in qualità di ospiti.
- 2) Hanno diritto a delegati le sezioni che dispongono di almeno un socio ordinario. Il numero dei delegati si determina come segue:

1	fino a 10	membri ordinari	1 delegato
11	fino a 20	membri ordinari	2 delegati
21	fino a 40	membri ordinari	3 delegati
41	fino a 60	membri ordinari	4 delegati
61	fino a 80	membri ordinari	5 delegati
81	fino a 100	membri ordinari	6 delegati
101	fino a 120	membri ordinari	7 delegati

ecc.⁵
- 3) I delegati sono eletti dalle sezioni per due anni. Questi non possono essere contemporaneamente membri del Comitato centrale. Nel caso di impedimento di un delegato la sezione interessata può nominare un delegato sostitutivo o una delegata sostitutiva.

Art. 14 Poteri

L'assemblea dei delegati ha i seguenti poteri inalienabili:

- di eleggere e di revocare il presidente e i membri semplici del Comitato centrale così come dell'organo di controllo
- di approvare il rapporto annuale
- di approvare il conto annuale e il bilancio così come di approvare l'operato
- di approvare il budget

⁵ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 26.06.2020.

- di approvare la strategia dell'associazione
- di stabilire le quote associative così come i contributi speciali per spese eccezionali
- di approvare il regolamento delle spese e di approvare le spese che non sono contenute nel budget e che superano CHF 50'000.-.
- di nominare i soci onorari
- di approvare i contratti con altre organizzazioni (contratti tariffali e contratti collettivi di lavoro)
- di deliberare circa le proposte del Comitato generale e delle proposte depositate osservando le relative regole
- di rivedere gli statuti così come di deliberare riguardo allo scioglimento dell'associazione
- di decidere riguardo a tutti gli altri oggetti che sono riservati all'assemblea dei delegati dalla legge o dagli statuti.

Art. 15 Convocazione delle assemblee dei delegati ordinarie e straordinarie

- 1) L'assemblea dei delegati si tiene ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuo.
- 2) Un'assemblea straordinaria dei delegati può avere luogo in qualsiasi momento con un termine di convocazione di 14 giorni e comunicazione dell'ordine del giorno. Gli eventuali documenti devono essere inviati ai delegati al più tardi entro tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'assemblea. Un'assemblea dei delegati straordinaria deve essere convocata se lo esigono tre sezioni o un quinto dei delegati.
- 3) La convocazione avviene mediante invito scritto ai delegati da parte del Comitato centrale, se necessario da parte dell'ufficio di controllo, al più tardi 6 settimane prima del giorno dell'assemblea. 14 giorni prima dell'inizio dell'assemblea i delegati devono essere in possesso dell'ordine del giorno e dei documenti necessari per il trattamento degli affari iscritti.
- 4) L'assemblea dei delegati non può decidere su affari non posti all'ordine del giorno, ad eccezione della convocazione di una nuova assemblea dei delegati.

Art. 16 Proposte

- 1) Le proposte per dei punti da trattare devono essere depositate presso il segretariato generale al più tardi 5 settimane prima dell'assemblea dei delegati. Le proposte depositate dopo tale data non possono essere più prese in considerazione, a meno che il Comitato centrale non decida altrimenti.
- 2) Le proposte depositate secondo le regole devono essere rese note ai delegati nel loro testo preciso in francese o in tedesco.

Art. 17 Diritto di voto, elezioni e decisioni

- 1) Il presidente/la presidente, o in caso della sua assenza il vicepresidente/la vicepresidente, assume la presidenza durante il processo decisionale.
- 2) L'assemblea dei delegati è abilitata a prendere delle decisioni indipendentemente dal numero di delegati presenti. Se la legge o gli statuti non dispongono diversamente, essa prende le proprie decisioni con la maggioranza semplice dei suffragi

espressi (la metà dei suffragi più uno, le astensioni non contano). Nel caso di parità di voti, il voto del presidente / della presidente, o in caso della sua assenza del vicepresidente/della vicepresidente, è preponderante.

- 3) Durante le elezioni la maggioranza assoluta è applicata al primo turno (la metà dei voti presenti più uno, le astensioni non contano). Durante il secondo turno sono elette le persone che hanno raccolto più voti (le astensioni non contano).
- 4) Ogni delegato e ogni delegata dispone di un voto all'assemblea dei delegati. Eccetto che in caso di voto preponderante, i membri del Comitato centrale non votano.
- 5) Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano. Tuttavia un membro del Comitato centrale o un terzo dei delegati può richiedere l'elezione o lo scrutinio segreto.
- 6) Se la sezione non dispone in modo espressamente diverso, i delegati esercitano il loro diritto di voto senza istruzioni.
- 7) Una maggioranza qualificata di due terzi dei suffragi espressi (le astensioni non contano) è necessaria per le decisioni su
 - l'accettazione e la modifica degli statuti (articolo 32)
 - l'approvazione di tariffe e regolamenti, contenenti prescrizioni vincolanti per i soci
 - lo scioglimento dell'associazione (articolo 33).

Art. 18 Ricusazione

Durante la votazione per un affare qualunque e vertenze giudiziarie che oppongono l'associazione e uno o più soci, il socio/i soci presente/i deve/deve/ono ricusarsi.

Comitato centrale

Art. 19 Composizione ed elezione

- 1) Il Comitato centrale è composto da una presidente/un presidente e al massimo sette membri semplici, di cui uno riveste la funzione di vicepresidente.
- 2) Per l'elezione dei membri del Comitato centrale si costituiscono tre regioni elettorali. Si tratta delle regioni elettorali Svizzera tedesca est (sezione Principato del Liechtenstein⁶, Svizzera orientale, Zurigo-Sciaffusa), la regione elettorale Svizzera tedesca ovest (sezioni le due Basilea, Berna, Svizzera centrale-Argovia-Soletta) e la regione elettorale Svizzera francese-italiana (sezioni Friburgo, Ginevra, Neuchâtel-Giura, Ticino, Vaud, Vallese).

Ognuna delle tre regioni elettorali Svizzera tedesca est, Svizzera tedesca ovest e Svizzera francese-italiana ha diritto a un seggio nel Comitato centrale. Se le sezioni della stessa regione elettorale si mettono d'accordo su una sola candidatura, questa persona è reputata eletta. Se le sezioni della stessa regione elettorale non si mettono d'accordo su una sola candidatura, l'assemblea dei delegati sceglierà tra i candidati o le candidate proposti per eleggere una delle persone nel Comitato centrale.

Due membri del Comitato centrale sono eletti direttamente dall'assemblea dei delegati dalla cerchia dei soci dei soci ordinari, indipendentemente dai punti di vista lin-

⁶ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 07.06.2024.

guistici o regionali. In primo piano devono essere messe le capacità particolari dei candidati o delle candidate.

Art. 20 Competenze

- 1) Il Comitato centrale esegue tutti i compiti, nella misura in cui questi non sono riservati espressamente all'assemblea dei delegati o che egli non ha delegato al segretariato generale. A questo scopo il Comitato centrale redige un regolamento di gestione e di organizzazione nel quale le attribuzioni, le competenze e le responsabilità della gestione strategica e operativa sono chiaramente assegnate.
- 2) Fanno parte in particolare delle attribuzioni del Comitato centrale:
 - la direzione strategica dell'associazione basata sulla strategia dell'associazione approvata dall'assemblea dei delegati
 - la pubblicazione di un regolamento di gestione e di organizzazione
 - l'ammissione e l'esclusione di soci
 - la preparazione dell'assemblea dei delegati
 - l'approvazione di spese per l'ammontare di CHF 5'000.- fino a CHF 50'000.-, nella misura in cui non sono comprese nel budget e non concernono la propria indennità
 - la ripartizione dei settori nel Comitato centrale così come il controllo dei rapporti regolari dai settori in seno al Comitato centrale e all'attenzione dell'assemblea dei delegati.
 - la nomina, composizione e presidenza così come i cambiamenti nei e/o lo scioglimento di gruppi di lavoro o commissioni, ivi compresa l'adozione dei regolamenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni
 - l'approvazione di contratti e di regolamenti, che non rientrano nelle responsabilità dell'assemblea dei delegati
 - l'approvazione degli statuti di sezione
 - l'elezione del segretariato generale
 - la sorveglianza della gestione del segretariato generale e il controllo della gestione patrimoniale

Art. 21 Durata del mandato

La presidente/il presidente così come gli altri membri del Comitato centrale sono eletti per la durata di 3 anni. Lo stesso vale per la carica della vicepresidente/del vicepresidente.

Art. 22 Convocazione e quorum

- 1) Il Comitato generale si riunisce ogniqualvolta gli affari lo esigono. Il segretariato generale convoca il Comitato centrale su ordine della presidente/del presidente, in sua assenza su ordine della vicepresidente/del vicepresidente. Quattro giorni prima dell'inizio della riunione i membri del Comitato centrale devono essere in possesso dell'ordine del giorno così come dei documenti più importanti per il trattamento degli affari. Inoltre una riunione deve essere convocata se richiesto da quattro membri del Comitato centrale o dall'organo di controllo, indicandone i motivi.
- 2) Il quorum è raggiunto quando sono presenti la presidente/il presidente o la vicepresidente/il vicepresidente così come tre membri.

- 3) Il Comitato centrale può deliberare su affari o proposte non iscritti all'ordine del giorno soltanto con l'approvazione di tutti i membri presenti del Comitato centrale.

Art. 23 Delibera

- 1) La delibera avviene sotto la presidenza della presidente/del presidente, o in caso della sua assenza della vicepresidente/del vicepresidente.
- 2) Ogni membro del Comitato centrale (la presidente/il presidente e membro semplice) ha un voto. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei membri presenti. Se dalla votazione non risulta nessuna maggioranza, il voto della presidente/del presidente è preponderante.
La delibera per via circolare è possibile con il consenso di tutti i membri del Comitato centrale. Ad essere determinante è la maggioranza dei voti ricevuti. Se dalla votazione non esce una maggioranza, la proposta sarà rinviata.
- 3) Negli affari che gli concernono i membri del Comitato centrale i membri possono partecipare alla discussione, devono tuttavia ricusarsi al momento della decisione.

Art. 24 Modo di lavorare

Il Comitato centrale è gestito secondo il modello del comitato direttivo. Ogni membro del Comitato generale è competente per l'accompagnamento strategico di un settore. Il Comitato centrale stesso provvede alla distribuzione dei settori. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di gestione e di organizzazione.

Preparazione degli affari e segretariato generale

Art. 25 Preparazione degli affari, rappresentazione, diritto di firma

- 1) La presidente/Il presidente, nel caso del suo impedimento la vicepresidente/il vicepresidente, e il Comitato centrale prepara i lavori del Comitato centrale. Il segretariato generale sottopone d'accordo con i responsabili dei settori le relative proposte per la lista dell'ordine del giorno.
- 2) La presidente/Il presidente, nel caso del suo impedimento la vicepresidente/il vicepresidente, il rappresentante o la rappresentante del Comitato centrale firmano collettivamente a due.

Art. 26 Segretariato generale

La gestione operativa dell'associazione è affidata al segretariato generale. Il segretariato generale è diretto dal segretario generale o dalla segretaria generale, che non è membro dell'associazione. Egli o essa esegue le decisioni degli organi, è responsabile per gli affari correnti e si occupa della contabilità dell'associazione. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di gestione e di organizzazione.

Gruppi di lavoro e commissioni

Art. 27 Nomina e delibera

- 1) Per preparare e trattare determinati affari si possono istituire un gruppo di lavoro o una commissione. Le loro decisioni equivalgono a proposte al Comitato centrale.
- 2) Il Comitato centrale decide circa la nomina, la composizione e la presidenza dei gruppi di lavoro e delle commissioni, così come dei cambiamenti in seno a loro e del loro scioglimento.
- 3) Sotto la riserva di una regolamentazione differente nel relativo regolamento di un gruppo di lavoro o di una commissione, ogni membro ha un voto. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei membri presenti. Se durante una votazione non risulta nessuna maggioranza, il voto del presidente o della presidente è preponderante.
La delibera per via circolare è possibile con l'approvazione di tutti i gruppi di lavoro o di tutti i membri della commissione. Vighe la maggioranza dei voti inviati. Se la votazione non produce nessuna maggioranza, il voto del presidente o della presidente è preponderante.

Negli affari che gli concernono i membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni i membri possono partecipare alla discussione, devono tuttavia ricusarsi al momento della decisione.
- 4) La durata del mandato dei membri delle commissioni non è soggetta a limiti.

Organo di controllo

Art. 28 Composizione

- 1) L'organo di controllo è composto da due soci dell'ALPDS così come da un rappresentante di una società fiduciaria indipendente. L'assemblea dei delegati nomina i soci dell'ALPDS e il rappresentante della società fiduciaria.
- 2) L'organo di controllo adempie ai compiti previsti nel Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
- 3) L'organo di controllo è eletto per tre anni. La rielezione è possibile in qualsiasi momento.

Sezioni

Art. 29 Sezioni

- 1) Attualmente sono affiliate all' ALPDS le seguenti sezioni: le due Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel-Giura, Principato del Liechtenstein⁷, Svizzera orientale, Ticino, Vaud, Vallese, Svizzera centrale-Argovia-Soletta e Zurigo-Sciaffusa.
- 2) Le sezioni non sono né organi né soci dell'ALPDS.
- 3) Le sezioni si autocostruiscono e si dotano di statuti propri, che per essere validi necessitano dell'approvazione da parte del Comitato centrale.
- 4) Gli statuti delle sezioni devono essere conformi agli statuti dell'ALPDS.

Responsabilità

Art. 30 Responsabilità del patrimonio dell'associazione

Soltanto il patrimonio dell'associazione è chiamato a rispondere dei debiti dell'associazione. Si esclude la responsabilità personale dei soci.

Esercizio finanziario

Art. 31 Esercizio finanziario

L'anno di esercizio coincide con l'anno civile.

Disposizioni finali

Art. 32 Modifiche degli statuti

Per la modifica degli statuti è necessaria una delibera dell'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi dei suffragi espressi.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

- 1) Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria una delibera dell'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi dei suffragi espressi.
- 2) Con la decisione dello scioglimento l'assemblea dei delegati designa i liquidatori e decide l'utilizzo del patrimonio esistente.

⁷ Inserito con la decisione dell'assemblea dei delegati del 07.06.2024.

Art. 34 Entrata in vigore

Questi statuti sostituiscono tutte le precedenti disposizioni statutarie ed entrano in vigore il 01.07.2024 con l'approvazione dell'assemblea dei delegati del 07.06.2024.

Berna, Luglio 2024